



# **COMUNE DI VENTASSO**

## **Provincia di Reggio Emilia**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI VENTASSO**

**AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 16 del 27 aprile 2026

## Indice

Indice.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	4
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere .....	5
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....	5

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse, relative a:
  - avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Ventasso fino al 31/12/2025 non ancora affidati ad Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva;
  - omesso o parziale versamento del tributo dovuto per le annualità d'imposta dal 2021 al 2025 non ancora oggetto di notifica di accertamento esecutivo.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità ed i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
  - Imposta municipale propria (IMU);
  - Tassa sui rifiuti (TARI) comprensiva di tutte le componenti tariffarie.
2. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5, dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di interessi, sanzioni, spese di notifica ed oneri di riscossione.
3. La definizione deve riguardare l'intera posizione debitoria, senza possibilità di selezionare o escludere singoli tributi o periodi di imposta.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine del 31 agosto 2026, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione di adesione, con le modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di adesione di cui al comma 1, comunica ai debitori l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Le somme versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di oggetto della definizione è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, di ammissione alla definizione agevolata, oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma 3, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza bimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
  - fino a 500 Euro nessuna rateizzazione;
  - da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00 fino a 3 rate bimestrali;
  - da Euro 1.000,01 ad Euro 5.000,00 fino a 6 rate bimestrali;
  - da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00 fino a 12 rate bimestrali;
  - da Euro 10.000,01 ad Euro 20.000,00 fino a 24 rate bimestrali;
  - per importi superiori a 20.000,01 Euro fino a 36 rate bimestrali.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione